

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33 del 27/07/2017

Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

.....

Presiede Il Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il **.27/07/2017****Comunicata a:**DD-03
SINDACO
SERFOGLI
SASSETTI
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
URP

.....

Sono inoltre presenti gli Assessori CAPUZZI SANDRA SERFOGLI
ANDREA

Assiste il Segretario Generale MARZIA VENTURI

Scrutatori: Consiglieri AULETTA FRANCESCO GALLO SANDRO
CIONCOLINI LISA**OGGETTO: S.P.A. NAVICELLI DI PISA - TRASFORMAZIONE IN
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ED APPROVAZIONE NUOVO
STATUTO.**Il Presidente Del Consiglio
DEL TORTO RANIERIIl Segretario Generale
MARZIA VENTURI

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ANTONI VALERIA	A	MANCINI VIRGINIA	A
AULETTA FRANCESCO	P	MANNINI GIANFRANCO	P
BASTA VLADIMIRO	P	MARIOTTI RITA	P
BEDINI FILIPPO	A	MAZZIOTTI ALESSANDRA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	NERINI MAURIZIO	A
BRONZINI MIRELLA	A	NICCOLINI EMILIANO	A
BUSCEMI RICCARDO	A	PIEROTTI FRANCESCO	P
CIONCOLINI LISA	P	PISANI NICOLA	P
DE NEGRI FERDINANDO	P	RICCI MARCO	A
DE NERI MARIACHIARA	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	P
DEL CORSO FRANCESCA	A	VENTURA GIUSEPPE	P
DEL TORTO RANIERI	P	ZUCCARO ELISABETTA	P
DELL'OMODARME JURI	P		
DI STEFANO ODORICO	P		
FICHI VERONICA	P		
FILIPPESCHI MARCO	P		
GALLO SANDRO	P		
GARZELLA GIOVANNI	A		
GHEZZANI SIMONETTA	A		
LANDUCCI STEFANO	A		
LATROFA RAFFAELE	A		



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la S.p.A. Navicelli di Pisa. è una società a totale capitale pubblico locale nella quale questo Ente detiene una partecipazione di nominali € 157.003,84 corrispondenti al 33,33% del capitale sociale;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 56 del 29.10.2013, esecutiva, ad oggetto “Atto di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate”, che, fra i criteri di razionalizzazione delle partecipate, individua la *«revisione degli statuti, in particolare delle società in house e delle controllate, nell’ottica di una puntuale delimitazione dell’oggetto sociale, dell’introduzione della figura dell’amministratore unico e, ove possibile, del revisore unico, del potenziamento dei sistemi di controllo e, in ogni caso, dell’adeguamento delle norme statutarie alle consistenti modificazioni del quadro normativo di riferimento che si sono verificate nel corso degli ultimi anni»*;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), approvato in attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

VISTA, in particolare, la previsione dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, secondo cui le società a controllo pubblico già costituite alla data del 23 settembre 2016 adeguano i propri statuti, entro il 31 luglio 2017, alla sopravvenuta disciplina;

CONSIDERATO coerente con gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate fissati dal D.Lgs. 175/2016 rivedere lo statuto della Società in oggetto e, nell’ottica del contenimento dei costi di funzionamento nonché di una migliore *governance*, di trasformare il tipo societario da “società per azioni” a “società a responsabilità limitata”;

VISTI:

- lo schema del nuovo statuto sociale, **Allegato “A”** parte integrante e sostanziale;
- la Relazione istruttoria, **Allegato “B”**;

VISTI, altresì:

1. l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile il quanto il presente atto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
2. l’allegato parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
3. l’estratto del verbale della seduta del 24 luglio 2017 della 4° Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 175/2016;



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

A maggioranza dei presenti, con voti resi nelle forme di legge e debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 20
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. 3 (Auletta, Mannini, Zuccaro)

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto di competenza, la trasformazione della S.p.A. Navicelli di Pisa in “società a responsabilità limitata” nonché il nuovo statuto sociale riportato nell’**Allegato “A”**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) D autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all’Assemblea dei soci ed approvare le deliberazioni necessarie all’attuazione di quanto previsto al punto precedente, ferma restando la facoltà di apportare allo schema dello statuto le modifiche, non rientranti nella competenza consiliare, che si rendessero eventualmente necessarie.
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Amministratore Unico della S.p.A. Navicelli di Pisa, per quanto di competenza.

Indi,

il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell’urgenza di adeguare la disciplina statutaria alle sopravvenute previsioni normative;

A maggioranza dei presenti, con voti resi nelle forme di legge e debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 20
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. 3 (Auletta, Mannini, Zuccaro)

DELIBERA, Altresi

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

NAVICELLI DI PISA S.R.L.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "Navicelli di Pisa S.r.l."
2. Navicelli di Pisa S.r.l. è una società in house, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
3. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.

Art. 2 – Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.
2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio medesimo.

Art. 3 – Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche socie nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza delle stesse amministrazioni, in materia di vie d'acqua, di attività riguardanti la navigazione interna e la gestione del Canale navigabile Pisa-Livorno e del tratto del fiume Arno ricadente nel territorio del Comune di Pisa.
2. In particolare, la società può svolgere le seguenti attività:
 - a) la gestione del Canale navigabile Pisa-Livorno, del Porto interno di Pisa e delle vie d'acqua, aree e strutture demaniali a questi pertinenti, ivi inclusa la circolazione nautica, il pilotaggio, la movimentazione dei ponti mobili e la rimozione dei materiali sommersi;
 - b) la progettazione e l'esecuzione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di lavori riguardanti il Canale navigabile Pisa-Livorno e la relativa area portuale, il tratto del fiume Arno ricadente nel territorio del Comune di Pisa, le vie d'acqua e le aree demaniali a questi pertinenti, ivi incluse le operazioni di dragaggio dei fondali;
 - c) la vigilanza sulla circolazione nautica nonché sullo stato, sulla gestione e sugli interventi, anche posti in essere da terzi, riguardanti i beni demaniali facenti parte del complesso idroviario, intesa come attività di sorveglianza e di segnalazione ai competenti organi comunali e di polizia locale;
 - d) lo svolgimento di funzioni amministrative e servizi connessi, complementari o di supporto alle attività di cui ai punti precedenti, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari e dai contratti di servizio, tempo per tempo vigenti, ivi inclusa l'assistenza tecnica ed amministrativa e le attività di pianificazione, progettazione, analisi e consulenza, rivolte, in particolare, allo sviluppo del sistema idroviario e degli insediamenti produttivi nel settore della nautica.
3. La società, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.
4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.
5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato, che può essere rivolta a soggetti diversi dai soci, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
7. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.
8. La società non può costituire nuove società né acquisire o detenere partecipazioni in società, anche consortili. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

9. I beni della società destinati alla produzione di servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.

Art. 4 – Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2032; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

TITOLO II

Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazione, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e coordinamento, finanziamenti

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 471.011,52 (quattrocentosettantunomilaundici e cinquantadue centesimi), interamente versato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.

4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.

5. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6 – Soci

1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci esclusivamente le amministrazioni pubbliche che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività. Per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 7 – Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento

1. In conformità a quanto previsto dal precedente art. 6 le quote di partecipazione sono trasferibili esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che già si avvalgono o che intendono avvalersi della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.

2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'amministratore unico, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.

3. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.

5. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.

6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.

7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.

9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.

Art. 8 – Recesso del socio

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni o servizi.
3. Il diritto di recesso è esercitato dal socio mediante comunicazione all'amministratore unico, trasmessa per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., oppure mediante apposita comunicazione resa in seno all'assemblea dei soci e riportata nel verbale della seduta.
4. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 9 – Esclusione del socio

1. Il socio, che per il periodo continuo di un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi, può essere escluso dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile.
2. Al maturare della condizione prevista dal comma 1, l'amministratore unico provvede senza indugio a convocare l'assemblea per deliberare l'esclusione del socio.
3. Il valore della partecipazione del socio escluso è determinato in proporzione del patrimonio sociale.

Art. 10 – Unico socio

1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'amministratore unico provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 11 – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'amministratore unico, presso il Registro delle imprese.

Art. 12 – Finanziamenti

1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.
2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III Decisioni dei soci

Art. 13 – Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.
4. L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno:
 - per autorizzare l'amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce;
 - per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

Art. 14 – Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

Art. 15 – Intervento e decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese.
4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.
5. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.

6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

8. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

9. In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare si intende comunque adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

10. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.

Art. 16 – Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) modificazioni dello statuto;
- c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
- d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale sovrapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- f) riduzione del capitale sociale;
- g) gradimento di nuovi soci;
- h) esclusione del socio;
- i) nomina dell'amministratore unico e determinazione del compenso ad esso spettante;
- j) revoca dell'amministratore unico;
- k) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;
- l) operazioni di fusione e scissione;
- m) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
- n) indirizzi all'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire;
- o) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;
- p) revoca della liquidazione.

2. L'assemblea, su motivata proposta dell'amministratore unico, delibera altresì le seguenti autorizzazioni preventive per il compimento di atti di competenza dello stesso amministratore unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti;
- b) svolgimento di nuovi compiti per i soci o modifica sostanziale delle condizioni di quelli già affidati dagli stessi, sulla base di un piano che ne evidenzia l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- c) svolgimento di attività per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelle rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 17 e sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzia il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;
- d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
- e) prestazione di garanzie;
- f) acquisto, alienazione e permuta di immobili;
- g) locazione passiva di immobili;
- h) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 17 – Amministratore unico

1. La società è amministrata da un amministratore unico.

2. In relazione alla carica di amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità e decadenza previste dalla legge; l'amministratore unico deve altresì possedere i requisiti stabiliti ai sensi di legge. L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

4. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

sua carica; egli è rieleggibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. L'amministratore unico è revocabile dall'assemblea.

Art. 18 – Poteri dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.

2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'amministratore unico può nominare un direttore stabilendone i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministratore unico può delegare al direttore e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma.

5. Gli atti del direttore e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.

6. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di sottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare nonché il rapporto infrannuale di cui all'art. 22.

7. L'amministratore unico conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli enti locali soci, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 19 – Discipline interne

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:

a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate da misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;

c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti del socio detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.

TITOLO V

Funzione di controllo e revisione legale dei conti

Art. 20 – Sindaco e revisione legale dei conti

1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge.

2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.

3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Egli provvede inoltre alla revisione legale dei conti.

4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli non è immediatamente rieleggibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

TITOLO VI

Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili

Art. 21 – Budget

1. L'amministratore unico, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'assemblea; a seguito dell'autorizzazione dell'assemblea, l'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.

2. Il budget di previsione contiene:

a) gli obiettivi di gestione della società;

b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;

- c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
- d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.
3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.
4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.
5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.
6. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.
7. Nella relazione sulla gestione l'amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 22 – Rapporto infrannuale dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico, entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. A tale scopo l'amministratore unico trasmette ai soci ed al sindaco revisore un rapporto semestrale costituito da:
- a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;
- b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.
2. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive. Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive adottate e/o le azioni che l'amministratore unico intende adottare per scongiurare l'insorgenza.

Art. 23 – Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.
3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.
5. Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario e dalla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 24 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea le cui motivazioni devono essere riportate nel verbale.
2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO VII

Ulteriori norme per il controllo dei soci

Art. 25 – Controllo dei soci

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.
2. La società è soggetta al controllo dei soci. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.
3. Il controllo dei soci si esplica attraverso:
- a) le modalità stabilite dai contratti di servizio;
- b) le modalità previste dal presente statuto;
- c) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali.

Art. 26 – Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati dei soci,

nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

Art. 27 – Trasmissione di determinati atti ai soci

1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione dell'assemblea prevista per la trattazione:

a) il budget di previsione;

b) gli aggiornamenti del budget di previsione;

c) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore.

2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 21, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 22 ed alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII Disposizioni finali

Art. 28 – Norme speciali

1. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

2. I componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 30 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 31 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.